

Le novità nella redazione del PEF gestione dei rifiuti urbani per il semiperiodo 2024-25

Il corso tratterà i contenuti delle delibere ARERA sull'aggiornamento MTR-2 (delibera 389/2023), gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 7196/23, il calcolo del nuovo parametro "H" e l'importanza della determinazione dei costi della raccolta differenziata, un aggiornamento sugli impianti minimi, gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sulla efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di cui alla delibera 387/2023.

Scuola

IFEL

Francesco Iacotucci Consulente Ifel

20 Novembre 2023

Le novità nella redazione del PEF gestione dei rifiuti urbani per il semiperiodo 2024-25

Lunedì 20 novembre 2023 ore 11:30 - 13:00

Programma:

L'aggiornamento del MTR-2 alla luce della delibera 389/2022

La sentenza del Consiglio di stato n.7196/23

Il calcolo del parametro H La determinazione dei costi della raccolta differenziata

Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sulla efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di cui alla delibera 387/2023

Relatore: Francesco Iacotucci, Consulente IFEL

Le nuove deliberazioni Arera: impatto sulle determinazioni di pertinenza dell'ETC e sulla bolletta dei cittadini

Giovedì 23 novembre 2023 ore 11:30 - 13:00

Programma:

La delibera n.386/2023 sulle nuove componenti perequative da aggiungere nella bolletta ai cittadini;

Le determinazioni di competenza dell'ETC conseguenti all'approvazione delle delibere della Autorità n° 387/2023 e 389/2023 in particolare inerenti il nuovo parametro R1 e la sua incidenza sulla definizione dello sharing dei ricavi;

La nuova formulazione in aumento del limite alla crescita

Altre novità che impattano sulle determinazioni dell' Ente Territorialmente Competente

Relatore: Walter Giacetti, Consulente IFEL

Prossimi webinar

**Le novità del tool nel semiperiodo
2024/25**

Contratto di servizi e bando di gara

Indice

- L'aggiornamento del MTR-2 alla luce della delibera 389/2022
- La sentenza del Consiglio di stato n.7196/23
- La determinazione dei costi della raccolta differenziata
- Il calcolo del parametro H
- Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sulla efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di cui alla delibera 387/2023

DCO 514/2023/R/RIF
Orientamenti per la definizione di uno **schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**
7 novembre 2023
osservazioni e proposte, in forma scritta, entro l'11 dicembre 2023.

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
386/2023/R/RIF**
Istituzione di sistemi di **perequazione** nel settore dei rifiuti urbani

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
387/2023/R/RIF**
Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
389/2023/R/RIF**
Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

MTR 2 DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021
363/2021/R/RIF



Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023
approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif


Delibera 15/2022/R/rif e allegato A
Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif)


**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
385/2023/R/RIF**
Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani

Entro giugno 2023

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 364/2021/R/RIF
Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95





Aggiornamento MTR-2 389/2023/R/RIF

Regole di aggiornamento delle determinazioni tariffarie relative al biennio 2024-2025 (dati di bilancio e parametri economico-finanziari)

Adozione di meccanismi per far fronte alle dinamiche inflattive registrate nel 2022

Monitoraggio dei progressi verso il conseguimento del target di copertura dei costi della raccolta differenziata, attraverso il parametro H_a

Conferma impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

d.lgs. 116/20, che ha modificato l'articolo 222 del TUA "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione"

Monitoraggio sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani 387/2023/R/RIF

Introduzione di un primo set di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento

Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di standard e obiettivi da associare agli indicatori

Art. 14, coma 2, legge 118/22, che ha integrato l'art. 202 del TUA (commi 1-bis e 1-ter)



Contratto di servizio 385/2023/R/RIF

Definizione di contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio

Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali contenute nello schema tipo

Art. 203, commi 1-2 TUA e articolo 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Perequazione 386/2023/R/RIF

Introduzione di componenti perequative per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

Legge 60/22 e DL 61/23

La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

27 Feb, 2023

Publicato in:

TAG:

Letto:

Publicazioni e documenti

arera

pef


mtr2

4276 volte

IFEL
Fondazione ANCI

La Regolazione sui rifiuti urbani

Guida alla predisposizione del PEF secondo
il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA
Edizione 2022



La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021, e rappresenta l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del

rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale" sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-publicazioni/item/11382-la-regolazione-rifiuti-urbani-guida-alla-predisposizione-del-pef-secondo-mtr-2-arera>




La regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

La principale innovazione è rappresentata dal passaggio da un PEF annuale a uno pluriennale, che copre la durata del secondo periodo regolatorio

- Il PEF dovrà avere una durata **pluriennale** (2022-2025), al fine di garantire l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione e di **valorizzare la programmazione** di carattere economico-finanziario individuando:
 - a) la definizione del fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in base alle scelte della pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.
 - b) la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalla programmazione nazionale e regionale
 - c) la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale.
- **Aggiornamento** a cadenza **biennale** delle **predisposizioni tariffarie**.
- una eventuale **revisione infra-periodo** della **predisposizione tariffaria**, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), che **potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie** e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.



I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono quelli effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie



N.B In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).


Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: **le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:


- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.



VALIDAZIONE:
verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).



GLI ATTORI:

- gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità (**art. 7.1 deliberazione 363/2021**)

LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF TARI/TARIFFA CORRISPETTIVA (**determina DRIF 2/2021**):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio **PEF quadriennale**): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

GLI ATTORI:



- gestore, Soggetto competente e Autorità (**art. 7.2 deliberazione 363/2021**)

LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF IMPIANTI (**determina DRIF 1/2022**):

1. **PEF quadriennale**: allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (sia per soggetti privati che per comuni)

NB. l'utilizzo dei modelli di toll/pef, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è **OBBLIGATORIO**

IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed **approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.**
3. ARERA verifica la **coerenza regolatoria** degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  APPROVA E DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RCTot_{TV,a}$$

Componente di natura previsionale, destinata alla **copertura degli scostamenti attesi** rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, **ricongducibili alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/20** in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere **valore positivo o negativo**. In particolare si riferiscono a:

- Eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di **assimilazione** disciplinato a livello locale
- Eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di **conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, **ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.**

Componente di natura previsionale, per la **copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi** riconducibili all'adeguamento agli standard e ai **livelli minimi di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Componente di natura previsionale destinata alla **copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di target** riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti,
- introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Aggiornamento Mtr-2

Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Aggiornamento dati di bilancio

La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale

Parametri per l'aggiornamento dei costi operativi

Parametro	Valore
I2023	4,5%
I2024	8,8%
I2025	0%

Parametri per l'aggiornamento dei costi di capitale

Parametro	Valore
dfl2023/2022	1,034
dfl 2024/2023	1,028
difl 2025/2024	1
Livello di gearing	0,5
Basset ciclo integrato	0,45
Basser impianti di trattamento	0,5

DETERMINA 1/DTAC:

Possibilità recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 e riquantificabili considerando il tasso di inflazione

Aggiornato con deliberazione 487/2023/R/rif, che prevede, con riferimento al tasso di remunerazione, che sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC (del 614/2021/R/COM)

Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-2025

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \quad \text{--- LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Attuale parametro MTR-2: 1,7%

- rpi_a : Tasso di inflazione programmata (2,7%)
- X_a : Coefficiente per il miglioramento della qualità
- QL_a : Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale
- PG_a : Coefficiente di recupero di produttività (0,1% ÷ 0,5%)

Due ulteriori parametri:

- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **ricongducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	Schema II Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 4\%$	Schema IV Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$



Necessità di **contemperare** segnali di **contenimento e di razionalizzazione dei costi**, con opportuni **incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto** e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale (**tenuto conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità in via di definizione**)

Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-2025

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \text{ --- LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Tasso di inflazione programmata (2,7%)

Coefficiente per il miglioramento della qualità

Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

Coefficiente di recupero di produttività (0,1% ÷ 0,5%)

Due ulteriori parametri:

- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **ricongducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula

QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)

Mantenimento dei livelli di qualità

Miglioramento dei livelli di qualità

PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)

Nessuna variazione nelle attività gestionali

Presenza di variazioni nelle attività gestionali

Schema I

Fattori per calcolare il limite:

$$PG_a = 0 \quad 48\%$$

$$QL_a = 0$$

Schema II

Fattori per calcolare il limite:

$$PG_a \leq 3\% \quad 6\%$$

$$QL_a = 0$$

Schema III

Fattori per calcolare il limite:

$$PG_a = 0 \quad 26\%$$


$$QL_a \leq 4\%$$

Schema IV

Fattori per calcolare il limite:

$$PG_a \leq 3\% \quad 20\%$$

$$QL_a \leq 4\%$$




Focus su fattori di sharing


- **Fattore di *sharing* dei proventi, b_a** : per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, è valorizzabile dall'ETC (in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei) nell'ambito di un intervallo di valori individuato in continuità con quello definito nel MTR:

	Intervallo
b_a	[0.3,0.6]

- **Parametro ω_a** , per la determinazione del fattore di ***sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance***: determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute in merito:
 - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)
 - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)



Focus su fattori di sharing




• **Fattore di sharing dei proventi, b_a :** per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, è valorizzabile dall'ETC (in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei) nell'ambito di un intervallo di valori individuato in continuità con quello definito nel MTR:

	Intervallo
b_a	[0.3,0.6]

• **Parametro ω_a ,** per la determinazione del fattore di **sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance:** determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)



Valutazione soddisfacente

$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	
$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valutazione non soddisfacente

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $aa=\{2024, 2025\}$, la quantificazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ $COI_{TF,a}^{exp}$ operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

Consiglio di Stato

- Con la sentenza n. 7196/23, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l'appello (avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 682/22) proposto dalla società Masotina S.p.A., una società operante nel settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF (e, segnatamente, i commi 2.1, lett. a) e 3.1, lett. b) del provvedimento da ultimo richiamato, nonché i commi 1.1, gli articoli 2 e 3, i commi 7.3 e 8.6 e l'articolo 11 del MTR-2):

Entrate tariffarie

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{tot,TV,a}$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot,TF,a}$$



Scomputo oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”** dai costi riconosciuti per le annualità **2024 e 2025** – compresi gli oneri afferenti alla **commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti** –


Scomputo ricavi conseguenti alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti”** per le annualità **2024-2025**

Misure confermate con la delibera 465/2023/R/rif


«atteso che gli oneri e i ricavi che la disposizione in parola richiede di scomputare non sono quelli attribuibili alle attività funzionali ad ottenere flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale»

Recupero nelle pertinenti componenti di **conguaglio 2024 - 2025** degli oneri in (eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati), rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie per le annualità 2022-2023


- Raccolta differenziata multimateriale conferita a CSS



- Raccolta differenziata multimateriale con cernita per mezzo di un CC: rifiuti conferito al CSS è pertanto monomateriale



- Raccolta differenziata monomateriale conferita a CSS



Epr e costi efficienti

- **I regimi di responsabilità estesa del produttore** sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento. **Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.**

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

- a) **incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggio, ... nonché a **favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo**;
- b) **incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima**, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio ...;
- c) **riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale** attraverso le altre forme di recupero;
- d) **applicazione di misure di prevenzione** consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad **incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti**, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:

- a) **individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale**, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

- a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:
 - 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
 - 2) **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
 - 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
 - 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
 - 5) **costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);
 -
- c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.**

4. ... **Il principio della copertura finanziaria dei costi..può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..., a condizione che:..... d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.**

5. **La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.**

- *. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, **ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...). In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...). 2. I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)**.*

I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$



$AR_{SC_{si,a}}$

+

$AR_{si,a}$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$



$CRD_{SC_{si,a}}$

+

$CC_{SC_{si,a}}$

+

$CK_{SC_{si,a}}$

Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi


Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi



$AR_{SC_{si,a}}$ ----> Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di compliance




I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

**Totale costo lordo gestione
rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €**

FIG. 6.21 Composizione media dei costi di gestione 2022-2025 (%)




Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2022-2025.

La componente più costosa delle entrate tariffarie di riferimento nei quattro anni di analisi è rappresentata dal costo della fase di raccolta dei rifiuti differenziati, che pesa per oltre il 20% in termini di euro/tonnellata sul valore delle entrate totali

I costi operativi di gestione e costi comuni pesano per oltre l'80% dei costi complessivi, mentre i costi di capitale oscillano nel quadriennio tra il 10% e l'11%. La quota restante è costituita prevalentemente dall'IVA indetraibile a carico degli utenti finali, essendo molto contenuto, a livello aggregato, il peso dei conguagli e degli importi eccedenti il limite oggetto di rimodulazione tra le annualità del periodo regolatori

FIG. 6.23 Entrate tariffarie medie unitarie 2022-2025, dettaglio per componente (€/t)




Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2022-2025.

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo


	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC,si,a}^*$	$AR_{SC,si,a}^{AGG}$
CRD_a	15%				
CRD_a^*		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC,si,a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC,si,a}^*$					55%
$CRD_{SC,si,a}^{AGG}$					42%

Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022



I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro

Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):



Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

Dati di input \dashrightarrow Variabili necessarie alla determinazione dell'indicatore H :
 AR_{SC_si} , AR_{si} e CRD_{SC_si}

Ordinaria

Riclassificazione della
componente CRD_{SC_si} da parte
dell'ETC



Introduzione di un limite inferiore al valore della componente CRD_{SC_si} dichiarato dal gestore, al fine di scoraggiare comportamenti opportunistici volti a sottostimare il valore di tale componente, conseguendo un valore più elevato dell'indicatore H_a (e, dunque, un minore obiettivo annuale di miglioramento)

Default

Modalità semplificate di determinazione della
componente CRD_{SC_si} nel caso di effettive
difficoltà di ricostruzione dei dati necessari



Individuazione di strumenti finalizzati
a **disincentivare il ricorso a tale
modalità semplificata**

- Calcolo automatico del *tool* della componente CRD_{SC_si} , con una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle *performance* ambientali della gestione
- Introduzione di una penalizzazione determinata in funzione del coefficiente γ_1 riportato nei PEF e della percentuale di raccolta differenziata

$$CRD_{SC_si} = (1 + k) * \frac{QRD_{SC_si}}{QRD} * CRD$$

Dove:

$$k = \min\left(2 * \frac{|\gamma_1|}{10}; \frac{1}{\%RD} * \frac{|\gamma_1|}{10}\right)$$

Introduzione di un *cap* al valore di k per evitare effetti eccessivamente penalizzanti nei contesti con modeste percentuali di RD


$$\%RD_a \leq 50\% \rightarrow k = 2 * \frac{|\gamma_1|}{10}$$

In tale ipotesi la penalizzazione non supererebbe l'8% del CRD_{SC_si}

Nell'ambito della modulazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, il coefficiente $\gamma_{1,\alpha}$ è valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente e nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente

Determinazione del valore dell'indicatore Ha

A partire da tre valori inseriti dal gestore, AR_{SC_si} , AR_{si} e CRD_{SC_si} , i valori di $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ e $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ sono determinati con automatismi di calcolo



Determinazione $AR_{SC_{si}}^{Agg}$

- | | |
|------------------|--|
| • $AR_{SC_{si}}$ | DATO DI INPUT (da richiedere ai gestori) |
| • AR_{si} | DATO DI INPUT (da richiedere ai gestori) |

Determinazione $CRD_{SC_{si}}^{Agg}$

- | | |
|-------------------|--|
| • $CRD_{SC_{si}}$ | DATO DI INPUT (da richiedere ai gestori) |
|-------------------|--|

- | | |
|------------------|---|
| • $CC_{SC_{si}}$ | $CC \times \left(\frac{CRD_{SC_{si}}}{(\text{Costi total} * - CC)} \right)$ <p><i>*ante AR e AR_{SC}</i></p> |
|------------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| • $CK_{SC_{si}}$ | $CK_{RD} \times \frac{CRD_{SC_{si}}}{CRD}$ <p>dove</p> $CK_{RD} = (ACC_{RD} + AMM_{RD} + R_{RD} + Rlic_{RD} + CK_{proprietari_{RD}})$ <p>Ciascuna componente del CK viene calcolata secondo MTR-2 e moltiplicata per uno specifico peso (driver) Cfr. slide 9</p> |
|------------------|---|

Foglio di INPUT: Calcolo indicatore H

Note:

Ai fini della corretta determinazione del calcolo è necessario compilare preventivamente i fogli: IN_PAR_24_25; IN_BIL_gest 22; IN_BIL_COM 22; IN_RC_COexp; IN_cespiti20_IN_ cespiti 21-22-23, IN_LIC 22-23, IN_Rimd. Considerare CRD_{20 si}, AR_{20 si}, AR_{20 si} e Q_{rd si} riferiti ai quantitativi di imballaggio al netto delle frazioni merceologiche similari e lordo delle frazioni merceologiche estranee

DISPONIBILITA' DATI PER CALCOLO H

Indicazione della disponibilità di dati

Disponibilità di dati richiesti

modificare la selezione in caso di mancata disponibilità dei dati richiesti per il calcolo H

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Quantitativi Raccolti	2022 (ton.)
Quantità di Rifiuti Urbani raccolti (q)	-
%RD	0%
quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (q_{rd})	-
di cui quota di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (q_{rd,si})	

E' possibile inserire il valore solo dopo aver compilato le celle P86 e Q45 del foglio IN_PAR 24 25

Incidenza rifiuti da imballaggio su totale rifiuti urbani raccolti in modo differenziati	2022 (ton.)
Quota di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato $\% \frac{q_{rd,si}}{q_{rd}}$	0%

Monitoraggio del progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata tramite l'introduzione dell'indicatore H_a

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

.....→ Ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio
.....→ Costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

⇒ In esito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} , sono determinati gli obiettivi annuali sulla base del posizionamento in una delle classi

⇒ A partire dall'annualità **2026**, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati nel 2024 e 2025, sarà valorizzata una **componente incentivante di costo operativo, finalizzata a promuovere la valorizzazione dei materiali derivanti dai rifiuti urbani**, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento

La delibera ARERA 363/2021 Mtr-2 ha definito una regolazione per gli impianti, definendo l'obbligo di regolazione per gli impianti minimi, cioè per gli impianti che :

- **• offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;**
- **in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative:**
 - **- avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;**
 - **- essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti”.**

- Come noto con le sentenze n. 00486/2023 e 00501/2023 del TAR Lombardia, emanate a seguito di un ricorso presentato da un'impresa privata, hanno annullato la delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021 e l'Allegato A alla medesima recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025» nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso (cioè la parte inerente agli impianti minimi).
- Su tale caso si è riunito il Consiglio di Stato il 7 novembre 2023 e si è in attesa della pubblicazione della decisione.

- Per regolare correttamente l'accesso, occorre distinguere gli impianti: quelli operanti in condizioni di corretto funzionamento dei mercati (impianti aggiuntivi) e quelli in cui i fallimenti del mercato giustifichino l'intervento di regolazione tariffaria (impianti minimi)
- L'**istituto regolatorio** degli impianti "minimi" ha la funzione di **contrastare l'esercizio del potere di mercato** dei gestori di impianti in situazioni in cui vi sia uno stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori, contenendo gli effetti negativi per l'utente dell'assenza di concorrenza in alcuni contesti regionali
- E' **demandata al competente livello territoriale la decisione circa l'individuazione** degli impianti di trattamento che insistono in **realità di mercato con rigidità strutturali**, in cui vi è il rischio che il corrispettivo stabilito dal gestore si attesti ad un livello molto elevato
- Gli **strumenti di regolazione sono modulati da ARERA in ragione del grado di integrazione** del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti

Coerenza con **definizione di «servizi di interesse economico generale di livello locale»** ex art.2 d.lgs. 201/22: sono i **servizi** erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, **che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti** in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o **che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali**, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale


Coerenza con le **valutazioni richieste per l'individuazione del perimetro del servizio pubblico locale** ex. art. 10 d.lgs. 201/22: **Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale** che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
Tali servizi sono istituiti in esito **ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.**

Coerenza con **competenze delle Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete** ex. art. 7 d.lgs. 201/22: Autorità **stabiliscono costi di riferimento dei servizi**
Gli enti locali, possono richiedere alle Autorità un **parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti**

- **Su questo tema l'Agcm (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) è intervenuta affermando che:**
- **il fine dell'istituto degli impianti minimi è quello di colmare una situazione di gap impiantistico, con una rigida regolazione dei flussi e delle tariffe, che dovrebbe, da un lato, impedire l'esercizio di potere di mercato da parte degli impianti esistenti e, dall'altro, stimolare lo sviluppo di nuova capacità di trattamento.**
- **Solo in tali circostanze e per un tempo limitato al raggiungimento degli obiettivi attesi, infatti, appare opportuna e preferibile rispetto alla dinamica di libero mercato, la regolazione dei flussi di rifiuti e la garanzia delle tariffe fissate da ARERA**

*Qualità
tecnica e
commerciale*

- **DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
387/2023/R/RIF** Obblighi di monitoraggio
e di trasparenza sull'efficienza della
raccolta differenziata e sugli impianti di
trattamento dei rifiuti urbani




Sotto il cappello della regolazione della qualità sono disciplinati gli aspetti di trasparenza verso gli utenti (TITR), gli elementi di qualità contrattuale (TQRIF) e tecnica (TQRIF per continuità e sicurezza del servizio e del.389/23 per gli aspetti più tecnici legati alla raccolta e al trattamento).

La regolazione della qualità è coordinata alla regolazione tariffaria, che consente di ancorare gli aspetti qualitativi del servizio ai costi riconosciuti al Gestore, ovvero al quantum pagato dagli utenti.

La cornice dentro la quale si innestano tali dinamiche è il contratto di servizio.

**TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(TQRIF)**

Il TQRIF si
applica dal 1°
gennaio 2023.



L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito *web* del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono,

Deve:

- essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF,
- indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori
- contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione
 - degli obblighi di servizio
 - degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità,
 - degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, **individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori** di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

	Schema I	Schema II contrattuale	Schema III tecnica	Schema IV Contrattuale e tecnica
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI	SI	SI	SI
Art 10 e 11. Modalità per la variazione o cessazione del servizio	SI	SI	SI	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI	SI	SI	SI
Art 19 e 22. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i>	n.a2	SI	SI	SI
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI	SI	SI	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI	SI	SI	SI
Art. 29 e 30. Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi	SI	SI	SI	SI
Art 32 Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare	SI	SI	SI	SI
Art 35.1 Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità	SI	SI	SI	SI
Art. 35.2 Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto	SI	SI	SI	SI
Articoli 35.3 e 35.4 Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità	n.a.	n.a.	SI	SI
Art 36 Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 42.1	SI	SI	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI	SI	SI	SI

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.1	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%-	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.	70%	80%	90%

Introduzione della **regolazione della qualità** basata su un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, per garantire prestazioni minime sull'intero territorio nazionale

L'ETC determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica e il **posizionamento della gestione nella Matrice di Schemi regolatori**, al fine di consentire al gestore di quantificare e rappresentare gli eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio (componente **CQ**)

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I OBBLIGHI MINIMI 86% degli ambiti tariffari	SCHEMA III LIVELLO INTERMEDIO 7% degli ambiti tariffari
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO INTERMEDIO 3% degli ambiti tariffari	SCHEMA IV LIVELLO AVANZATO 4% degli ambiti tariffari

• Prevalenza dello **Schema I** recante **obblighi minimi**
 [Dati riferiti a 5.429 predisposizioni 2022-25 trasmesse ad ARERA]

Gli ETC hanno valorizzato per il 38% degli ambiti tariffari (in almeno uno dei due anni 2022 e 2023) almeno una delle componenti tariffarie $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$

L'articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha integrato l'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 come segue:

- «1-bis. **L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.>>**
- Deliberazione 387/2023/R/RIF
- Incrementare la valorizzazione economica dei materiali raccolti considerando il contributo della raccolta differenziata e del parco impiantistico del trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

- Introduzione di un primo set di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e l'affidabilità e le performance dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento
- Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di standard e obiettivi da associare agli indicatori

Dati e informazioni dal monitoraggio

Novità della disciplina per il settore: introduzione della qualità tecnica e commerciale nel settore dei rifiuti urbani (fase raccolta e trattamento) Carenza di dati disponibili sulle performance dei gestori della raccolta e trasporto e degli impianti di trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal 1 gennaio 2024, attraverso l'introduzione di un set di indicatori

Implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori, rispetto al set di indicatori adottato

Rinvio a successivo provvedimento la definizione degli standard e dei relativi obiettivi di mantenimento/miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, tenendo conto delle situazioni di partenza e del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera

Promuovere
pressione
competitiva

**APPROCCIO
GRADUALE E
ASIMMETRICO**

Registrazione e
comunicazione ad ARERA
dei valori degli indicatori

Popolamento
dell'infrastruttura immateriale
di dati

Definizione di standard e
obiettivi di
mantenimento/miglioramento
a partire dai dati acquisiti

Definizione indicatori e ambito di applicazione

Categorie di Indicatori	Efficienza e qualità della raccolta differenziata	efficacia nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale	↓	Gestore raccolta e trasporto
	Efficienza nella gestione degli scarti	incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e relative modalità di gestione		Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica
	Continuità del servizio	affidabilità del sistema infrastrutturale, (numero e durata delle interruzioni)	↓	Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica
	Qualità commerciale della filiera	modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore (reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione)		Gestore impianto id incenerimento
				Gestore impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico
				Gestore discarica

Obblighi di trasparenza, comunicazione e monitoraggio

- pubblicazione contenuti informativi minimi su sito web (gestori impianti);
- comunicazione annuale dei dati all'Autorità da parte di ETC (tramite gestore di raccolta e trasporto) e dei gestori degli impianti trattamento;
- obblighi di registrazione da parte di gestore raccolta e trasporto e di gestore impianti trattamento

Approccio graduale:

- obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal **1° gennaio 2024**
- implementazione **infrastruttura immateriale** di dati anche sulle performance effettive dei gestori;
- definizione obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani **con successivo provvedimento**

- Obiettivo: monitorare l'efficacia e la qualità dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito (A) e della frazione organica (B)

- **Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore**

$$Eff_{RD_sc}^a = \frac{Q_{conf_sc}^a}{Q_{RD_sc}^a}$$

rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta (esprese in tonnellate)

- **Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore**

$$QLT_{RD_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max_sc}^{AGG,a}}$$

è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSc) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR), di cui al comma 2.2 del MTR-2

ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi ERP (conf.sca) i corrispettivi più elevati corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi

rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi

Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi ERP

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$Efficacia_{Avv_RICRD_sc}^a = Eff_{RD_sc}^a \times QLT_{RD_sc}^a$$

- Valutare la capacità del sistema di raccolta di massimizzare la quantità di rifiuti valorizzabile e i relativi ricavi
- Rafforzare la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

MTR-2

Determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* sulla livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$ (efficacia del riciclo) con valutazione soddisfacente solo nel caso in cui il valore sia **maggiore di 0,85**

Valutazione soddisfacente in base al valore del macro-indicatore R1

valore calcolato assumendo: i) $Eff_{RD_sc,a}$ pari alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii) $QLT_{RD_sc,a}$ pari a 1

Avvio a riciclaggio della frazione organica: rilevare le eventuali perdite di materiale tra la fase di raccolta e quella di avvio agli impianti di trattamento

$$Avv_ric_{RD_FO}^a = \frac{Q_{avv_ric}_{RD_FO}^a}{Q_{RD_FO}^a}$$

rapporto tra la quantità avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta (esprese in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata della frazione organica: misurare la qualità di tale frazione avviata all'impianto

$$QLT_{RD_FO}^a = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \%FNAR_{i,j}^a}{n^a}$$

determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo (FNAR), come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti

sono i materiali anche generati a seguito di una selezione da un determinato flusso primario .. [che] non sono più funzionali al successivo riciclo. Per gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, tali frazioni sono definite anche come materiale non compatibile (MNC)

- Intervento focalizzato in via prioritaria - secondo l'approccio asimmetrico e graduale adottato - su:
 - gli impianti di trattamento che, nell'ambito della filiera di riciclo, consentono una valutazione più accurata e immediata degli elementi necessari a verificare le performance della gestione della raccolta differenziata congiuntamente con quelle delle infrastrutture per il recupero di materia (impianti di trattamento della FORSU)
 - gli impianti di incenerimento (con e senza recupero di energia)
 - le discariche
 - gli impianti di trattamento meccanico/meccanico biologico

Efficienza nella gestione degli scarti

• Incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e relative modalità di gestione

Continuità del servizio

• Affidabilità del sistema infrastrutturale (numero e durata delle interruzioni)

Qualità commerciale della filiera

• Modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore (reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione)

Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica
- Gestore impianto di incenerimento

Gestore impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico
Gestore discarica

Applicazione nel MTR2: Quantificazione del fattore ka (nell'ambito della determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi) anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio

- Monitoraggio della percentuale di scarti prodotti e delle relative modalità di gestione, al fine di:
 - individuare quegli impianti che pur in presenza di soddisfacenti valori di efficienza, in termini di avvio a recupero di materia e/o energia, generano tuttavia scarti maggiori
 - valutare quanto la disponibilità impiantistica a livello locale condizioni l'efficienza di gestione degli scarti, laddove lo smaltimento, pur rappresentando la peggiore opzione ambientale rispetto alla gerarchia dei rifiuti, risulti come l'unica scelta praticabile

Incidenza degli scarti

$$Inc_{scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ totali}^a}{Q_{trattata}^a}$$

Rapporto tra la quantità di scarti complessivamente generati dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto (esprese in tonnellate)

Efficienza di gestione degli scarti

$$Eff_{gestione\ scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^a + Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^a}{Q_{scarti\ totali}^a}$$

Rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e di energia e la quantità di scarti complessivamente generati dall'impianto di trattamento (esprese in tonnellate)

- Monitoraggio dell'affidabilità del sistema infrastrutturale esistente per gli impianti di trattamento oggetto del provvedimento, attraverso la rilevazione del numero e della durata delle interruzioni con e senza preavviso
Definizione del tempo di preavviso in ragione della residua disponibilità degli impianti di trattamento a livello locale, al fine di consentire all'utente conferitore un tempo congruo per la riorganizzazione dei flussi

$$\text{Numero}_{interruzioni}^a = \sum \text{Interruzioni}_{cp}^a + \sum \text{Interruzioni}_{sp}^a$$

$$\text{Durata}_{interruzioni}^a = \sum_{i=1}^n t_i^a$$

Calcolati
congiuntamente per le
interruzioni con e senza
preavviso

Tempo di
preavviso



Tempo intercorrente tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l'inizio dell'interruzione

Indicazione delle cause di forza maggiore intese come atti di autorità pubblica (esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore), eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, indisponibilità dell'impianto a valle

Qualità commerciale (rapporti tra utente conferitore e gestore impianto)

- Monitoraggio delle modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Reclami}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Reclami},i}^a}{n^a}$$

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Rich_info}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Rich_info},i}^a}{n^a}$$

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Rich_fatt}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Rich_fatt},i}^a}{n^a}$$

Criterio prudenziale di classificazione: reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire la tipologia della richiesta

Obblighi di trasparenza, registrazione e comunicazione

- Pubblicazione contenuti informativi minimi sul sito web dei gestori impianti (recapiti telefonici e posta elettronica, orari di apertura impianto, interventi non programmati che comportano un'interruzione del servizio, interventi di modifica del quadro regolatorio, performance effettivamente conseguite dall'impianto, condizioni economiche di accesso all'impianto di trattamento)
- Comunicazione annuale dei dati all'Autorità da parte dell'Ente territorialmente competente (tramite gestore della raccolta e trasporto) e dei gestori degli impianti trattamento
- Obblighi di registrazione in capo al gestore della raccolta e trasporto (per ambito tariffario) e del gestore dell'impianto di trattamento (per impianto)

- 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
- a) il gestore della raccolta e trasporto
- b) indipendentemente dalla classificazione che assumono gli impianti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al Titolo VI del MTR-2:
 - il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto, per l'indicatore di cui all'Articolo 7 del Titolo II, nonché per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - - il gestore dell'impianto di incenerimento con o senza recupero di energia per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - - il gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - - il gestore della discarica per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI.
- 2.2 Al gestore integrato - per gli impianti di trattamento presso cui riceve solo rifiuti provenienti dagli ambiti tariffari dove svolge almeno una delle attività a monte – non si applicano le disposizioni inerenti alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V. Relativamente agli obblighi di trasparenza di cui al Titolo VI, il gestore integrato è comunque tenuto a pubblicare sul proprio sito internet almeno le informazioni di cui al comma 21.1, lettere b) ed e).
- 2.3 Per una rappresentazione sintetica degli obblighi di cui al comma 2.1 si rimanda alla Tabella 1 dell'Appendice al presente provvedimento.

APPENDICE I

Applicazione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

	Efficienza e qualità della raccolta differenziata (Titolo II)	Efficienza di gestione degli scarti (Titolo III)	Continuità del servizio di trattamento (Titolo IV)	Qualità commerciale della filiera (Titolo V)	Obblighi di trasparenza (Titolo VI)
Gestore della raccolta e trasporto	Da applicare				
Gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto	Da applicare Articolo 7	Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di incenerimento con e senza recupero di energia		Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico			Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore della discarica			Da applicare	Da applicare	Da applicare

Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci

-Consulente Ifel per la regolazione rifiuti

Scuola
IFEL

